RG. 378/08
6/08 Ads

TRIBUNALE DI RIMINI

Ufficio del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare,

visto il decreto in data 27 agosto 2008 con il quale l'Avv. Astorre Mancini, del Foro di Rimini, è stato nominato Amministratore di sostegno, a tempo indeterminato, del sig. [redacted], nato a [redacted] il 21 ottobre 1965 ed ivi residente in via [redacted] n. [redacted];

considerato che il suddetto decreto conferisce all'Ads il potere di compiere una serie di atti in rappresentanza esclusiva del sig. [redacted], il quale conserva la piena capacità di agire per quelli di ordinaria amministrazione non riservati all'Ads;

rilevato che i genitori del sig. [redacted] sono entrambi deceduti e che, conseguentemente, egli è unico chiamato all'eredità relativamente a un cospicuo patrimonio composto sia da beni mobili sia da beni immobili;

preso atto del ricorso presentato dallo stesso Ads, in data 2 marzo 2009, con il quale si chiede, in via congiunta con il beneficiario, di autorizzare l'Avv. Astorre Mancini, nella sua qualità di Ads in rappresentanza del sig. [redacted], ad istituire un trust in suo favore;

considerato che da tempo, grazie alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1°luglio 1985 attraverso la legge 16 ottobre 1989, entrata in vigore in Italia il 1°gennaio 1992, è stato fugato ogni dubbio circa la legittimità del cd. trust-interno, purché l'atto istitutivo lo sottoponga alla legge regolatrice di uno Stato che disciplini tale istituto, posto che il trust in favore di soggetti deboli - quali appunto quelli sottoposti a amministrazione di sostegno - si sostanzia nella destinazione di una serie di beni e/o diritti e dei relativi redditi volti al soddisfacimento di costoro, attuata mediante l'affidamento che un soggetto, cd.*disponente*, fa a un terzo, cd.*trustee*, di certi beni, affinché questi li amministri e li gestisca quale proprietario per poi trasferirli, alla fine del periodo di durata del trust, a quei soggetti indicati dal disponente quali *beneficiari*;

constatato che con il citato ricorso, l'Ads chiede, congiuntamente al beneficiario,

l'autorizzazione al compimento degli atti di cui ai n.1-7 del suddetto atto, con particolare riferimento all'autorizzazione per gli atti di cui ai n.1-3-4 del medesimo ricorso;

P.Q.M.

- conferisce all'Avv.Astorre Mancini,quale amministratore di sostegno,i seguenti ulteriori poteri di rappresentanza esclusiva,nell'interesse del beneficiario [redacted]:

-comparire innanzi al notaio [redacted] di Cesena,o ad altro notaio in ipotesi di sopravvenuto impedimento,per sottoscrivere in nome e per conto del sig. [redacted] l'atto istitutivo di trust in suo favore conforme al doc. 17 allegato al ricorso,e contestualmente,dotare il patrimonio del trust della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00);

-sottoscrivere e compiere gli atti necessari a dotare il patrimonio del trust dei beni di proprietà del sig. [redacted], indicati nel ricorso;

-compiere ogni atto,successivo alla istituzione del trust ed alla contestuale dotazione dei beni,che si renda necessario al fine di rendere il vincolo di destinazione opponibile ai terzi;

-accettare l'incarico di Guardiano del trust con il fine di vigilare sull'operato del *trustee*;

-saldare la proposta di parcella per la redazione del suddetto atto istitutivo di trust,corrispondere ogni onere,imposta,tassa e sostenere ogni altra spesa che si renda necessario sostenere per il compimento delle attività sopra autorizzate.

Restano applicabili gli artt.374,375,376 c.c. relativamente agli atti compiuti dall'Ads e dal sig [redacted],di disposizione dei beni esclusi dal trust,con conseguente obbligo di chiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per gli atti ivi descritti, per tutto quanto non espressamente autorizzato in precedenza.

Dispone l'immediata efficacia del presente decreto ai sensi dell'art.741 c.p.c. ,stante l'urgenza di provvedere a quanto sopra.

Rimini, 20 aprile 2009

Il Giudice Tutelare
Dott. Andrea Piersantelli

TRIBUNALE DI RIMINI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 APR. 2009
da _____
IL CANCELLIERE